anzi d'ordinario sono, della massima importanza, come quelle per la riconsegna della cosa locata, per i deterioramenti e relative riparazioni per parte del locatario, ecc.

Io sono persuaso che il concetto tanto del ministro quanto del relatore è che questa competenza sia limitata unicamente ai fitti ed agli sfratti. Ma siccome, ripeto, secondo me le parole dicono una cosa diversa, e potrebbero portare una estensione pericolosa di competenza, così mi sono permesso quella modificazione: « le azioni di sfratto a locazione finita. »

E mi ha indotto a fare questa proposta anche un'altra considerazione. Mi pare che il concetto del ministro e della Commissione sia stato quello di trasportare nei conciliatori gran parte della competenza eccezionale che l'articolo 82 dava ai pretori.

Il Codice di procedura si limitava all'azione di sfratto, senza parlare di fitti, e non parlava dell'azione relativa alle locazioni. Siccome questo mi pare che fosse il concetto dei proponenti, io mi lusingo che Governo e Commissione vorranno accettare il mio emendamento.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Tajani, *relatore.* L'onorevole Palberti vorrebbe allargare la portata delle nuove competenze del conciliatore, come sono definite nel numero due di questo articolo 7, ed allo sfratto, come è qui stabilito, verrebbe forse aggiunta l'azione di sfratto non per locazione non pagata, ma per termine di locazione.

Palberti. Ma continua la dizione poi.

Tajani, *relatore.* La dizione è tale appunto perchè, lo ripeto, la Commissione ha creduto di dover eliminare dalle nuove competenze date al conciliatore precisamente l'azione di sfratto per l'inquilino che non sia debitore, perchè allora si entra in un altro campo, e s'è visto che può essere molto pericoloso mettere nell'orbita della competenza dei conciliatori un'azione che spesso si trasforma in un'altra azione reale o d'interpretazione di contratto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Palberti.

Palberti. Non so se sia riescito a capire quello che cortesemente l'onorevole relatore ha risposto alle mie osservazioni.

Io ho chiesto se questo numero due dell'articolo 7 comprenda altre azioni all'infuori di quelle di sfratto.

Se siamo nei limiti della semplice azione di sfratto, sono d'accordo colla Commissione, ed allora sta quello che io ricordava, citando l'articolo 82 del Codice di procedura civile, il quale sapientemente limitava la competenza all'azione di sfratto. Ma invece quello che mi ha spaventato è la modificazione che ho visto apportata, e per la quale si viene ad allargare questa disposizione del Codice di procedura civile, e ad estendere questa azione anche alle locazioni dei beni immobili.

Tanto è vero che questa dizione era più larga, che ho sentito il bisogno di fare alcune osservazioni appunto circa a queste azioni relative alla locazione di beni immobili, perchè io sostengo che, se stiamo a questa formula diamo ai conciliatori non solamente la competenza che avevano i pretori a base dell'articolo 82, ma anche competenze che possono andare ad un valore molto maggiore.

Vedano il relatore ed il sotto-segretario di Stato in quale pericolo mettiamo controversie di questa natura e di quest'importanza.

Date queste spiegazioni, insisto nel mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Della Rocca, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.* Mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole relatore, e prego l'onorevole Palberti di considerare, col suo solito acume, che la sua proposta o è fuori la formula adoperata dal disegno di legge, ed allora entriamo in un campo sconfinato che altererebbe i limiti della competenza del conciliatore; o è compresa nella dicitura generica di questo numero 2 dell'articolo, ed allora è inutile: insomma la sua aggiunta o è inutile o è pericolosa.

Infatti il numero due di quest'articolo parla dell'azione relativa alla locazione dei beni immobili, quando queste azioni siano infra i limiti delle 100 lire. Quest'espressione comprende tutte le azioni; l'azione di credito, quella di ricupero de'danni, quando il ricupero stesso non ecceda la competenza delle 100 lire ed altre; è una frase comprensiva di tutto. Poi si è voluto aggiungere anche l'azione di sfratto, cioè di rilascio, dell'abbandono dell'immobile, perchè non si ha più diritto di ritenerlo, e ciò quando quest'azione sia ancora entro la competenza delle 100 lire.